



# COMUNE DI ABBASANTA

## PROVINCIA DI ORISTANO

Via Garibaldi, 144 – 09071 Abbasanta (OR)  
 protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it | www.comune.abbasanta.or.it  
 Tel: 0785/5616 | C.F. e P.IVA 00068600956 | Codice Univoco UF6RKN

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. <b>65</b> del <b>24/08/2021</b>	<b>Oggetto:</b> Ulteriori modifiche alla deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 05.04.2019, già modificata dalla deliberazione della G.C. n.92 del 29/11/2019 recante Disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
--	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventiquattro** del mese di **agosto** alle ore **09:30** presso la Casa Comunale, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaca	Carta Patrizia	Si	
Vicesindaco	Congiu Giuseppe	Si	
Assessore	Manca Alessandra	Si	
Assessore	Conversi Enrico		Si

Presenti: **3**  
 Assenti: **1**

Assume la Presidenza **Patrizia Carta** nella sua qualità di **Sindaca**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Dott.ssa Emanuela Stavole** in qualità di **Segretaria Comunale**.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni.

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.

Premesso che:

- in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D.lgs. n. 50/2016, così come dettato dall’art. 216 dello stesso decreto, si applica alle procedure ed a contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19.04.2016;

- l’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 contiene nuove norme per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti di appalti o di concessioni da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- l’art. 78 prevede l’istituzione presso ANAC “dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dove possono iscriversi soggetti in possesso di requisiti di comprovata compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo criteri e modalità che ANAC dovrà definire in un apposito atto da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;

- in particolare, con riferimento alle modalità di selezione dei componenti la commissione giudicatrice, l’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, pone una serie di previsioni normative stabilendo, tra l’altro:

- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- il presidente della Commissione è individuato tra i componenti;
- al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari devono dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016;
- i commissari nominati non devono aver svolto ne possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- ai commissari e ai segretari delle commissioni si applicano l’art. 35 /bis del D.lgs. n. 165/2001 e l’art. 51 del codice di procedura civile, nonché l’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;
- sono esclusi dai successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;

- l’ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016, ha approvato le Linee guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, aggiornate al D.lgs. 56/2016, con delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 con la quale ha meglio definito i criteri e precisato le modalità per l’iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (Albo) da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, rinviando ad un successivo regolamento le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo;

- nelle more dell'entrata in vigore dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, l'art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 56/2017, precisa che: "fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";
- nelle predette Linee guida, l'ANAC stabiliva che entro il 31 dicembre 2017 sarebbe stato adottato il Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dell'Albo e che dalla data di pubblicazione del Regolamento innanzi citato sarebbero state accettate le richieste di iscrizione all'Albo. Indi, con deliberazione da adottarsi entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento l'Autorità avrebbe dichiarato operativo l'Albo e superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12, primo periodo, del Codice;
- nel Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018 è stata stabilita la data del 15 gennaio 2019 per la piena operatività dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici e il superamento del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del medesimo Codice;
- in data 09.01.2019 l'ANAC, con successivo comunicato del Presidente, ha ritenuto necessario, differire il termine di avvio del sistema dell'Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019, tenuto conto che allo stato, il numero degli esperti iscritti all'Albo non consente di soddisfare le richieste stimate in relazione al previsto numero di gare bandite annualmente;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 216 del Codice, risulta necessario definire, con valenza transitoria, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice, per quanto rilevante, i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Preso atto che:

- l'art. 77 comma 1 indica che il compito della commissione giudicatrice è la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Tale formulazione lascia intendere che la fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali, con l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio, spetta alla stazione appaltante a mezzo commissione/seggio a supporto del RUP, essendo i compiti della commissione giudicatrice limitati alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, vedi in tal senso le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016, ulteriormente chiarito con Comunicato del Presidente ANAC del 14 Dicembre 2016 avente ad oggetto "Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n.3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione giudicatrice opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo criteri motivazionali presenti nei documenti di gara.

Vista la deliberazione n. 30 del 05.04.2019 avente ad oggetto: Disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Dato atto che con tale deliberazione si è approvato con valenza transitoria nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 216 del D.lgs. n. 56/2017, delle Linee guida n. 5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", delle Linee Guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", del Comunicato del Presidente ANAC del 14 Dicembre 2016 avente ad oggetto "Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n.3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", le regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina, da parte di questa stazione appaltante dei componenti delle commissioni giudicatrici, sia nell'ipotesi di appalti sopra soglia comunitaria, sia nelle ipotesi di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 o di quelli che non presentano particolare complessità, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa come da Allegato “A” della stessa deliberazione.

Visti:

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.lgs. 56/2017;

- le Linee Guida n. 5 rubricate “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al D.lgs. 56/2016, con delibera n. 4 del 10 gennaio 2018;

- il D.lgs. n. 165/2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Preso atto che nel corso del 2019 è stata emanata la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (GU Serie Generale n.140 del 17-06-2019) entrata in vigore il 18/06/2019.

Viste le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che recita: *“Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare). - 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate; b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori; c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.*

Appurato che fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a titolo sperimentale, l’articolo 77 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.

Visto il decreto 12 febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”.

Considerato che l’art. 1 comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 2019 ha sospeso fino al 30 giugno 2023, l’applicazione del comma 3 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Visto l’art. 216, c. 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale precisa che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’ “Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici”, di cui all’articolo 78 del medesimo Decreto, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Vista la deliberazione n. 92 del 29/11/2019 avente ad oggetto: Modifiche alla deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 05.04.2019 - Disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle

commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ritenuto necessario modificare l'allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 05.04.2019, già modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale 92 del 29/11/2019, recante "*Disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*", relativamente alla parte riguardante i compensi dei componenti le commissioni giudicatrici, in modo da riparametrare equamente i compensi per i Commissari, rispettano rigorosamente i criteri di competenza e trasparenza.

Visto l'allegato A - Disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", debitamente modificato, così come predisposto dal Servizio Tecnico e Vigilanza, e ritenuto di doverlo approvare.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente in quanto è finalizzato ad individuare i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con votazione unanime resa nei modi di legge.

### **DELIBERA**

Per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente richiamati, di modificare l'allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 05.04.2019, già modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale 92 del 29/11/2019, recante "*Disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*", relativamente alla parte riguardante i compensi dei componenti le commissioni giudicatrici, in modo da riparametrare equamente i compensi per i Commissari, rispettano rigorosamente i criteri di competenza e trasparenza.

Di approvare l'allegato A - Disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", debitamente modificato, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che la presente disciplina potrà essere modificata, integrata e sostituita in seguito all'emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale emanati dall'ANAC o all'operatività dell'Albo Nazionale dei Commissari di gara, per quanto necessario.

Di dare atto che con successivi provvedimenti da parte degli organi competenti si adotteranno gli atti conseguenti, compreso nei casi di ricorso all'esterno l'impegno di spesa a valere sui relativi quadri economici.

Di prendere atto che spettano ai Responsabili di Servizio i conseguenti adempimenti gestionali.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva per la urgente attuazione.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Sindaca</b> Patrizia Carta	<b>Segretaria Comunale</b> Dott.ssa Emanuela Stavole
----------------------------------	---

\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Abbasanta**, 09/08/2021

**Il Responsabile del Servizio**  
Sedda Gianfranco

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **24/08/2021** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Abbasanta, 24/08/2021**

**Segretaria Comunale**  
Dott.ssa Emanuela Stavole

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **24/08/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

**Abbasanta, 24/08/2021**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
Pintore Donatella

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Abbasanta, 24/08/2021**